



8928.15

5 MAG. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20772/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 8928

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. PAOLO STILE

- Presidente - Ud.

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO MANNA

- Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20772-2012 proposto da:

P S.P.A. C.F. X , in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in
atti;

2015

710

- ricorrente -

contro

CM ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 956/2011 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 15/09/2011 R.G.N. 5386/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;

udito l'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
TRIFIRO' SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 settembre 2011, la Corte d'Appello di Milano, in integrale riforma della decisione di rigetto resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da **MC** avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli da **P** S.p.A., sua datrice di lavoro, per la reiterazione del comportamento già sanzionato in precedenza con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci, consistito nell'essere rimasto assente dal lavoro a seguito della richiesta di fruizione di un'aspettativa retribuita ex art. 4 l. n. 53/2000, motivata e documentata in relazione allo stato di salute della madre, nonostante il diniego comunicatogli dalla Società, tuttavia, riferito alla mera irregolarità dell'istanza che non teneva conto della previsione del CCNL che qualificava l'aspettativa per motivi familiari soltanto come non retribuita.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'intimazione della massima sanzione sproporzionata in relazione alla condotta qualificata da semplice colpa, per essersi il lavoratore reso responsabile di aver, sia pur pervicacemente, ignorato la formalità della presentazione di una corretta istanza, cui la Società gli chiedeva di adempiere, risultando soddisfatto ogni altro requisito, con riguardo, in particolare, all'adeguatezza della documentazione attestante il diritto a fruire dell'aspettativa, sia pur non nei termini richiesti sotto il profilo del trattamento economico.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando a tre motivi l'impugnazione, rispetto alla quale il **C** è rimasto intimato

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta dalla Società ricorrente, per quanto articolata su tre motivi, è essenzialmente volta a censurare il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione dell'elemento soggettivo della condotta, individuato nella mera colpa con esclusione, dunque, di ogni intenzionalità idonea a riflettere abuso del proprio diritto o volontà di recare danno all'azienda, giudizio in base al quale la Corte territoriale è giunta a ritenere l'illegittimità del recesso per violazione del principio di proporzionalità della sanzione alla condotta addebitata.

In effetti, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., ricollega la ritenuta erroneità di quel giudizio alla omessa valutazione della documentazione in atti, con ciò riferendosi al carteggio intercorso tra la Società ed il lavoratore, nel tentativo della prima di ottenere dal secondo la produzione dell'istanza corretta, recante cioè l'esatta dicitura "non retribuita" in luogo di "retribuita",



al fine di concedergli la richiesta aspettativa per motivi familiari che altrimenti gli competeva, e ciò anche minacciando e poi effettivamente comminando, dapprima la sanzione conservativa contrattualmente prevista a fronte dell'assenza ingiustificata protrattasi fino a dieci giorni e successivamente la sanzione espulsiva con cui il CCNL punisce la medesima condotta protrattasi oltre i dieci giorni. Con il secondo motivo, rubricato "Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", il vizio di motivazione è predicato in relazione al convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'evidenza dell'ignoranza incolpevole delle norme da parte del lavoratore, convincimento di cui si deduce l'illogicità, stante la consapevolezza che la Corte stessa mostra del susseguirsi degli eventi e dunque della reiterata prospettazione da parte degli uffici competenti al lavoratore delle conseguenze pregiudizievoli della sua perdurante inerzia poi in effetti subite. Con il terzo motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 c.c., 3 l. n. 604/1966 e 54 del CCNL P del 2001, l'erroneità della sentenza, qui censurata dalla Società ricorrente, è sostenuta valorizzando la portata oggettiva della condotta che, a motivo della mancata regolarizzazione dell'istanza idonea a correlare l'assenza ad un titolo giustificativo, tanto più necessario nell'ambito di un'organizzazione aziendale di vastissime proporzioni come PI S.p.A., non può che qualificarsi come assenza arbitraria dal servizio, legittimando l'applicazione, del resto prevista dal CCNL, dei provvedimenti adottati dalla Società, fino all'intimato licenziamento.



A riguardo, così passando all'esame necessariamente congiunto degli esposti motivi, deve osservarsi come non possa disconoscersi la plausibilità dell'impostazione evidentemente formalistica sottesa all'impugnazione proposta dalla Società ricorrente, che, assunto a fatto/presupposto l'evenienza, invero di scarsa consistenza e, per di più, incomprensibile nelle ragioni che l'hanno determinata, della mancata regolarizzazione dell'istanza da parte del lavoratore, a fronte della ricorrenza di tutti gli altri requisiti legittimanti la fruizione dell'aspettativa richiesta, mira a dare rilievo al fatto/conseguenza da qualificarsi comunque, in difetto di quella regolarizzazione, come assenza arbitraria legittimamente sanzionabile a termini di contratto.

Ma è a dirsi come, dal canto suo, non possa ritenersi né illegittima né illogica la valutazione di stampo sostanzialista operata dalla Corte territoriale, che, rovesciando totalmente la prospettiva, ha inteso valorizzare il fatto/presupposto, tarando su quello il giudizio di proporzionalità ed approdando, in coerenza con il rilievo minimale dell'inadempimento meramente formale imputato al lavoratore, alla conclusione per cui la

reazione posta in essere dalla Società era da considerarsi eccessiva, come la Corte di merito non ha mancato di mostrare icasticamente, rilevando che la vicenda avrebbe potuto rinvenire agevole e rapida soluzione ove la Società, anziché insistere, fino alle estreme conseguenze, nel pretendere dal lavoratore l'invio dell'istanza adeguata all'istituto di cui intendeva fruire, ne avesse consentito la fruizione accompagnandola con la precisazione che, in conformità alla disciplina contrattuale dell'istituto medesimo, non avrebbe dato corso al pagamento della retribuzione per il relativo periodo.

A questa stregua la pronunzia va ritenuta immune dai vizi denunciati con conseguente rigetto del ricorso.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'intimato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015.

Il Consigliere est.

Nicola De Marinis

Il Presidente

Febo

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 5 MAG. 2015.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

[Signature]